SOMMARIO

AVVERTENZE.

AVVISI DI RETTIFICA.

PARTE I - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, 26 aprile 1974, n. 170, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo. 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE II - *Titoli minerari richiesti o concessi nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 21 luglio 1967, n. 613 e successive modificazioni, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE IV - *Istanze e provvedimenti concernenti la esecuzione di opere necessarie per la ricerca, coltivazione, raccolta e trasporto degli idrocarburi naturali liquidi e gassosi. Dichiarazioni di pubblica utilità.*

PARTE V - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896.*

PARTE VI - *Leggi, decreti, disposizioni e comunicati.*

ELENCHI *dei titoli minerari concessi e di quelli richiesti nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, 21 luglio 1967, n. 613, 26 aprile 1974, n. 170, 9 dicembre 1986, n. 896, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

APPENDICE - *Dati statistici sulla ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e risorse geotermiche in Italia.*

AVVERTENZE ..... Pag. 5

PARTE I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

Istanza di permesso di ricerca «MASSERIA GAUDELLA» (Matera) presentata dalla Società Gas della Concordia.

Istanza di permesso di ricerca «BERNALDA» (Matera) presentata dalla Società WPN Resources.

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 16 aprile 2003 di trasferimento, alla Società ENI, della quota di titolarità della Società Total Fina Elf Italia relativa al permesso di ricerca «VERCELLI» (Alessandria, Novara, Pavia, Vercelli).

Decreto ministeriale 16 aprile 2003 di trasferimento, alla Società Total Fina Elf Italia, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, della quota di titolarità della Società Gas della Concordia relativa al permesso di ricerca «TEANA» (Potenza).

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 11 aprile 2003 di accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «MONTEFIORE» (Ancona, Macerata) della Società Edison Gas.

Decreto ministeriale 11 aprile 2003 di accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «SAN FORTUNATO» (Pesaro, Rimini) della Società Northsun Italia (r.u.).

Decreto ministeriale 11 aprile 2003 di accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «TORRENTE LURETTA» (Genova, Pavia, Piacenza) della Società ENI (r.u.).

DECRETI DI RETTIFICA RELATIVI A PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 11 aprile 2003 di rettifica del D.M. 19 febbraio 2003 relativo al permesso di ricerca «COLLE GRANATA» (Campobasso) della Società Costruzioni Condotte.

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Decreto ministeriale 4 aprile 2003 di assunzione, da parte della Società Gas della Concordia, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Petrorep Italiana, relativa alla concessione di coltivazione «MASSERIA PETRILLI» (Foggia).

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Decreto ministeriale 2 aprile 2003 di accettazione della rinuncia alla concessione di coltivazione «CAMASTRA» (Potenza) della Società Total Fina Elf Italia (r.u.).

Decreto ministeriale 2 aprile 2003 di accettazione della rinuncia alla concessione di coltivazione «TORRENTE RIGLIO» (Piacenza) della Società ENI.

PARTE II

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

Istanza di permesso di ricerca «d345C.R-.MF» (Canale di Sicilia, Zona C) presentata dalla Società Mayfar Petroleum.

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 22 aprile 2003 di trasferimento, alla Società WPN Resources, della titolarità della Società Puma Petroleum relativa al permesso di ricerca «G.R15.PU» (Canale di Sicilia, Zona G).

Decreto ministeriale 22 aprile 2003 di trasferimento, alla Società WPN Resources, della titolarità della Società Puma Petroleum relativa al permesso di ricerca «G.R16.PU» (Canale di Sicilia, Zona G).

DECRETI DI PROROGA DI PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 22 aprile 2003 di proroga del permesso di ricerca «A.R90.AG» (Mare Adriatico, Zona A) della Società ENI (r.u.).

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

ISTANZE DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Istanza di proroga della concessione di coltivazione «A.C5.AV» (Mare Adriatico, Zona A) presentata dalla Società ENI.

DECRETI DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Decreto ministeriale 7 aprile 2003 di proroga della concessione di coltivazione «B.C4.AS» (Mare Adriatico, Zona B) della Società ENI.

TAVOLE FUORI TESTO

Riproduzione dei piani allegati alle istanze ed ai decreti pubblicati nel presente numero del *B.U.I.G.*

Gilberto DIALUCE - *Direttore responsabile*
Maria Beatrice DE AMICIS - *Redattore*
Ombretta COPPI - *Cartografia*

AVVERTENZE

Al fine di agevolare la consultazione delle istanze e dei provvedimenti citati con il loro numero di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia*, si riportano qui di seguito i numeri di pubblicazione che contrassegnano le istanze ed i provvedimenti pubblicati in ciascun numero del *B.U.I.G.*

BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE		BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE	
Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero	Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero
XLI	1	31 gennaio 1997	1	12	XLIV	7	31 luglio 2000	99	115
XLI	2	28 febbraio 1997	13	26	XLIV	8	31 agosto 2000	-	-
XLI	3	31 marzo 1997	27	37	XLIV	9	30 settembre 2000	-	-
XLI	4	30 aprile 1997	38	51	XLIV	10	31 ottobre 2000	-	-
XLI	5	31 maggio 1997	52	68	XLIV	11	30 novembre2000	-	-
XLI	6	30 giugno 1997	69	91	XLIV	12	31 dicembre2000	-	-
XLI	7	31 luglio 1997	92	106					
XLI	8	31 agosto 1997	107	121	XLV	1	31 gennaio 2001	1	17
XLI	9	30 settembre 1997	122	136	XLV	2	29 febbraio 2001	18	-
XLI	10	31 ottobre 1997	137	174	XLV	3	31 marzo 2001	-	-
XLI	11	30 novembre 1997	175	186	XLV	4	30 aprile 2001	-	-
XLI	12	31 dicembre 1997	187	194	XLV	5	31 maggio 2001	-	-
					XLV	6	30 giugno 2001	-	-
XLII	1	31 gennaio 1998	1	9	XLV	7	31 luglio 2001	-	-
XLII	2	28 febbraio 1998	10	24	XLV	8	31 agosto 2001	-	-
XLII	3	31 marzo 1998	25	48	XLV	9	-	-	-
XLII	4	30 aprile 1998	49	59	XLV	10	31 ottobre 2001	-	-
XLII	5	31 maggio 1998	60	75	XLV	11	30 novembre 2001	-	-
XLII	6	30 giugno 1998	76	122	XLV	12	31 dicembre 2001	-	-
XLII	7	31 luglio 1998	123	131					
XLII	8	31 agosto 1998	132	141	XLVI	1	31 gennaio 2002	1	23
XLII	9	30 settembre 1998	142	145	XLVI	2	28 febbraio 2002	24	27
XLII	10	31 ottobre 1998	146	169	XLVI	3	31 marzo 2002	28	43
XLII	11	30 novembre 1998	170	177	XLVI	4	30 aprile 2002	44	72
XLII	12	31 dicembre 1998	178	200	XLVI	5	31 maggio 2002	73	95
					XLVI	6	30 giugno 2002	96	109
XLIII	1	31 gennaio 1999	1	26	XLVI	7	31 luglio 2002	110	123
XLIII	2	28 febbraio 1999	27	35	XLVI	8	31 agosto 2002	124	146
XLIII	3	31 marzo 1999	36	58	XLVI	9	30 settembre 2002	147	166
XLIII	4	30 aprile 1999	59	92	XLVI	10	31 ottobre 2002	167	171
XLIII	5	31 maggio 1999	93	113	XLVI	11	30 novembre 2002	172	178
XLIII	6	30 giugno 1999	114	137	XLVI	12	31 dicembre 2002	179	205
XLIII	7	31 luglio 1999	138	158					
XLIII	8	31 agosto 1999	159	165	XLVII	1	31 gennaio 2003	1	8
XLIII	9	30 settembre 1999	166	179	XLVII	2	28 febbraio 2003	9	24
XLIII	10	31 ottobre 1999	180	214	XLVII	3	31 marzo 2003	25	40
XLIII	11	30 novembre 1999	215	229	XLVII	4	30 aprile 2003	41	64
XLIII	12	31 dicembre 1999	230	264	XLVII	5	31 maggio 2003	65	81
XLIV	1	31 gennaio 2000	1	20					
XLIV	2	29 febbraio 2000	21	33					
XLIV	3	31 marzo 2000	34	44					
XLIV	4	30 aprile 2000	45	72					
XLIV	5	31 maggio 2000	73	77					
XLIV	6	30 giugno 2000	78	98					

Eventuali opposizioni o reclami avverso le istanze ed i provvedimenti pubblicati nel *B.U.I.G.*, redatte in carta legale, vanno indirizzate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Roma, Via Molise, 2 (C.A.P. 00187).
Si comunica inoltre che, per ovviare ai ritardi tecnici nella distribuzione e messa in vendita del *B.U.I.G.*, gli Operatori interessati alla tempestiva conoscenza dei dati di pubblicazione possono consultare le bozze di stampa o, in assenza, il sommario ed i piani topografici, presso la Redazione del *B.U.I.G.*, all'indirizzo suddetto, a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del Bollettino stesso.

PARTE I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **65.**

Istanza di permesso di ricerca «MASSERIA GAUDELLA» presentata dalla Società Gas della Concordia (estratto).

Richiedente: Società GAS DELLA CONCORDIA – Roma, Via Alberico, 4.
Data di presentazione dell'istanza: 29 aprile 2003.
Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «MASSERIA GAUDELLA».
Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:
- *Provincia:* Matera.
- *Foglio della Carta d'Italia alla scala 1 : 100.000 (I.G.M.)*: 201.
- *Coordinate geografiche dei vertici*:

Vertice	Longitudine E. M. Mario	Latitudine N.
a	4° 05'	40° 28'
b	4° 12'	40° 28'
c	4° 12'	40° 27'
d	4° 15'	40° 27'
e	4° 15'	40° 25'
f	4° 17'	40° 25'
g	4° 17'	40° 23'
h	4° 15'	40° 23'
i	4° 15'	40° 22'
l	4° 09'	40° 22'
m	4° 09'	40° 21'
n	4° 06'	40° 21'
o	4° 06'	40° 21',404
p	4° 06',074	40° 21',347
q	4° 07',578	40° 22',485
r	4° 05',605	40° 24',001
s	4° 06',108	40° 24',381
t	4° 05',817	40° 24',617
u	4° 06',117	40° 24',858
v	4° 05'	40° 25',721

Dal vertice *o* al vertice *v* il limite del permesso è rappresentato dal limite della limitrofa concessione «Serra Pizzuta».

L'area del permesso coincide con la ex concessione «Fiume Basento».

L'area richiesta in permesso di ricerca con l'istanza in oggetto coincide, per l'estensione a fianco di essa indicata, con quella richiesta con la seguente istanza (situazione al 30 aprile 2003):

Denominazione del permesso richiesto	DITTA O SOCIETA' RICHIEDENTE	Estremi di pubblicazione nel B.U.I.G.		Superficie di coincidenza km^2
		Anno e numero del B.U.I.G. (1)	Numero di pubblicazione	
«BERNALDA»	WPN RESOURCES	XLVII - N. 5	66	154,21

(1) Per la data di pubblicazione dei vari numeri del B.U.I.G. vedansi le «Avvertenze» a pag. 5.

- *Superficie richiesta*: km^2 154,21.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 7 fuori testo.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **66.**

Istanza di permesso di ricerca «BERNALDA» presentata dalla Società WPN Resources (estratto).

Richiedente: Società WPN RESOURCES – Roma, Via Nemorense, 18 c/o RioGeo Petroleum Consultants.
Data di presentazione dell'istanza: 30 aprile 2003.
Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «BERNALDA».
Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:
- *Provincia:* Matera.
- *Foglio della Carta d'Italia alla scala 1 : 100.000 (I.G.M.)*: 201.
- *Coordinate geografiche dei vertici*:

Vertice	Longitudine E. M. Mario	Latitudine N.
a	4° 05'	40° 28'
b	4° 12'	40° 28'
c	4° 12'	40° 27'
d	4° 15'	40° 27'
e	4° 15'	40° 25'
f	4° 17'	40° 25'
g	4° 17'	40° 23'
h	4° 15'	40° 23'
i	4° 15'	40° 22'
l	4° 09'	40° 22'
m	4° 09'	40° 21'
n	4° 06'	40° 21'
o	4° 06'	40° 21',404
p	4° 06',074	40° 21',347
q	4° 07',578	40° 22',485
r	4° 05',605	40° 24',001
s	4° 06',108	40° 24',381
t	4° 05',817	40° 24',617
u	4° 06',117	40° 24',858
v	4° 05'	40° 25',721

Dal vertice *o* al vertice *v* il limite del permesso è rappresentato dal limite della limitrofa concessione «Serra Pizzuta».

L'area del permesso coincide con la ex concessione «Fiume Basento».

L'area richiesta in permesso di ricerca con l'istanza in oggetto coincide, per l'estensione a fianco di essa indicata, con quella richiesta con la seguente istanza (situazione al 30 aprile 2003):

Denominazione del permesso richiesto	DITTA O SOCIETA' RICHIEDENTE	Estremi di pubblicazione nel B.U.I.G.		Superficie di coincidenza
		Anno e numero del B.U.I.G. (1)	Numero di pubblicazio-ne	km^2
«MASSERIA GAUDELLA»	GAS DELLA CONCORDIA	XLVII - N. 5	65	154,21

(1) Per la data di pubblicazione dei vari numeri del B.U.I.G. vedansi le «Avvertenze» a pag. 5.

- *Superficie richiesta*: km^2 154,21.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 7 fuori testo.

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **67.**

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 2003.

Trasferimento, alla Società ENI, della quota di titolarità della Società Total Fina Elf Italia relativa al permesso di ricerca «VERCELLI».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 10 luglio 2002, con il quale alle Società British Gas International B.V. - Filiale Italiana e Total Fina Elf Italia-S.p.A., con quote paritetiche, rappresentate dalla prima, è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi

denominato «VERCELLI» in territorio delle provincie di Alessandria, Vercelli, Novara e Pavia;

Vista l'istanza presentata in data 18 novembre 2002, con la quale la Società Total Fina Elf Italia-S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alla Società ENI-S.p.A. la quota del 50% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 448792 del 20 dicembre 2002 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 20 febbraio 2003 dal Dott. Giovanni Ripamonti notaio in Milano, rep. n. 151.937, registrato presso l'Agenzia delle entrate Ufficio di Milano al n. 1447 in data 4 marzo 2003;

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 4 marzo 2003 la quota del 50% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «VERCELLI», in territorio delle provincie di Alessandria, Vercelli, Novara e Pavia è trasferita ed intestata dalla Società TOTAL FINA ELF ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 00803030154), con sede in Milano, Viale Premuda, 27 (C.a.p. 20129) alla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

British Gas International B.V. – Filiale Italiana: 50%;

ENI-S.p.A.: 50%.

Rappresentante unica è confermata la Società British Gas International B.V. – Filiale Italiana con sede in Milano, Piazza Cavour, 2 (C.a.p. 20121).

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 10 luglio 2002 nelle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società British Gas International B.V. – Filiale Italiana tramite l'Agenzia del Demanio di Alessandria.

Roma, 16 aprile 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **68.**

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 2003.

Trasferimento, alla Società Total Fina Elf Italia, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, della quota di titolarità della Società Gas della Concordia relativa al permesso di ricerca «TEANA».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 23 aprile 1998 rettificato con D.M. 4 dicembre 1998, con il quale alle Società British Gas RIMI-S.p.A., Texaco Energia-S.p.A. e B.G. Exploration and Production-Ltd. con quote rispettivamente del 30%, 35% e 35%, rappresentate dalla prima, è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «TEANA» in territorio della provincia di Potenza;

Visti i DD.MM. 10 marzo 1999, 18 novembre 1999, 19 ottobre 2000 e 5 aprile 2002, con i quali la titolarità del permesso in parola è stata intestata, in ultimo, alle Società Gas della Concordia-S.p.A. ed ENI-S.p.A., con quote rispettivamente dell'80% e 20%, rappresentate dalla prima;

Vista l'istanza presentata in data 17 settembre 2002, con la quale la Società Gas della Concordia-S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alla Società Total Fina Elf Italia-S.p.A. la quota dell'80% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 448304 dell'11 novembre 2002, con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 21 novembre 2002 dal Dott. Giovanni Ripamonti notaio in Milano, rep. n. 151026, registrato presso l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Milano al n. 7689 Serie 2 in data 3 dicembre 2002;

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 3 dicembre 2002 la quota dell'80% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «TEANA», in territorio della provincia di Potenza è trasferita ed intestata dalla Società GAS DELLA CONCORDIA-S.p.A. (c.f. n. 11650030155), con sede in Roma, Via Alberico II, 4 (C.a.p. 00193) alla Società TOTAL FINA ELF ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 00803030154), con sede in Milano, Viale Premuda, 27 (C.a.p. 20129).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

Total Fina Elf Italia-S.p.A.: 80%;

ENI-S.p.A.: 20%.

Rappresentante unica è nominata la Società Total Fina Elf Italia-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 23 aprile 1998 nelle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Total Fina Elf Italia-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Potenza.

Roma, 16 aprile 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **69**

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 2003.

Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «MONTEFIORE» della Società Edison Gas (v. Tavola fuori testo pubblicata nel *B.U.I.G.* - Anno XLV - N. 3).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 20 febbraio 2001, con il quale alla Società Edison Gas-S.p.A., è stato accordato fino al 20 febbraio 2007 il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «MONTEFIORE» in territorio delle provincie di Macerata e Ancona;

Visto l'atto pervenuto il 2 aprile 2002, con il quale la Società permissionaria ha dichiarato di rinunciare al permesso;

Vista la relazione dell'U.N.M.I.G. - Ufficio F5 di Bologna prot. n. 2397 del 15 maggio 2002, pervenuta a mezzo fax il 14 febbraio 2003;

D E C R E T A:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia della Società EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «MONTEFIORE», dell'estensione di kmq 115,08 (centoquindicivirgolazerootto) in territorio delle provincie di Macerata e Ancona di cui è titolare in base al D.M. 20 febbraio 2001 nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia* e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del Demanio di Macerata.

Roma, 11 aprile 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **70.**

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 2003.

Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «SAN FORTUNATO» della Società Northsun Italia (r.u.) (v. Tavola fuori testo pubblicata nel *B.U.I.G.* - Anno XLIII - N. 12).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 21 dicembre 1999, con il quale alla Società Northsun Italia-S.p.A., è stato accordato fino al 21 dicembre 2005 il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «SAN FORTUNATO» in territorio delle provincie di Rimini e Pesaro;

Visto il D.M. 18 ottobre 2001, con il quale la titolarità del permesso è stata intestata alle Società Northsun Italia-S.p.A. ed Energia della Concordia-S.p.A., con quote rispettivamente dell'80% e 20%, rappresentate dalla prima;

Visto l'atto pervenuto il 27 gennaio 2003, con il quale le Società permissionarie hanno dichiarato di rinunciare al permesso;

Vista la relazione dell'U.N.M.I.G. - Ufficio F5 di Bologna prot. n. 996 del 10 febbraio

2003;

D E C R E T A:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia delle Società NORTHSUN ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 05296511008), con sede in Roma, Via V. Veneto, 116 (C.a.p. 00187) ed ENERGIA DELLA CONCORDIA-S.p.A. (c.f. n. 06300791008) con sede in Roma, Va Alberico II°, n. 4 (C.a.p. 00193) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «SAN FORTUNATO», dell'estensione di kmq 204,43 (duecentoquattrovirgolaquarantatre) in territorio delle provincie di Rimini e Pesaro di cui sono titolari in base al D.M. 18 ottobre 2001 nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia* e consegnato alla Società Northsun Italia-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Forlì.

Roma, 11 aprile 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **71.**

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 2003.

Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «TORRENTE LURETTA» della Società ENI (r.u.)
(v. Tavola fuori testo pubblicata nel *B.U.I.G.* - Anno XLV - N. 3).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 19 febbraio 2001, con il quale alla Società ENI-S.p.A., è stato accordato fino al 19 febbraio 2007 il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «TORRENTE LURETTA» in territorio delle provincie di Piacenza, Pavia e Genova;

Visto il D.M. 25 marzo 2002, con il quale la titolarità del permesso è stata intestata alle Società ENI-S.p.A. e British Gas International B.V. - Filiale Italia, con quote rispettivamente del 64% e 36%, rappresentate dalla prima;

Visto l'atto pervenuto il 24 gennaio 2003, con il quale le Società permissionarie hanno dichiarato di rinunciare al permesso;

Vista la relazione dell'U.N.M.I.G. - Ufficio F5 di Bologna prot. n. 1140 del 17 febbraio 2003;

D E C R E T A:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia delle Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) e BRITISH GAS INTERNATIONAL B.V. FILIALE ITALIANA (c.f. n. 03362070967) con sede in Milano, Piazza Cavour, 2 (C.a.p. 20121) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «TORRENTE LURETTA», dell'estensione di kmq 733,17 (settecentotrentatrevirgoladiciassette) in territorio delle provincie di Piacenza, Pavia e Genova di cui sono titolari in base al D.M. 25 marzo 2005 nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Piacenza.

Roma, 11 aprile 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

DECRETI DI RETTIFICA RELATIVI A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **72.**

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 2003.

Rettifica del D.M. 19 febbraio 2003 relativo al permesso di ricerca «COLLE GRANATA» della Società Costruzioni Condotte.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 19 febbraio 2003, con il quale alla Società COSTRUZIONI CONDOTTE-S.r.l. (c.f. n. 00886790054) con sede in Asti, Via del Lavoro, 144 (C.a.p. 14100), è stato accordato, per la durata di sei anni il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «COLLE GRANATA» in territorio della provincia di Campobasso;

Considerato che nella stesura del sopracitato decreto si è incorsi in un errore materiale nell'indicare al comma 2 dell'art. 2 l'estensione del permesso in kmq 613,80 invece che kmq 61,38;

Ritenuto di dover provvedere alla rettifica del provvedimento in parola;

D E C R E T A:

Articolo Unico - L'art. 2, comma 2, del D.M. 19 febbraio 2003 è così modificato: «L'estensione del permesso è di kmq 61,38 (sessantunovirgolatrentotto).».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società permissionaria e all'Agenzia del demanio di Campobasso.

Roma, 11 aprile 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **73.**

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 2003.

Assunzione, da parte della Società Gas della Concordia, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Petrorep Italiana, relativa alla concessione di coltivazione «MASSERIA PETRILLI».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, ai

sensi dell'art. 13 della citata legge n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 21 maggio 1992 con il quale alle Società FIAT RIMI - S.p.A., AGIP - S.p.A., PETROREP ITALIANA - S.p.A e CANADA NORTHWEST ITALIANA - S.p.A., con quote rispettivamente del 30%, 50%, 10%, 10% rappresentata dalla prima, è stata accordata, per la durata di anni trenta, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «MASSERIA PETRILLI», dell'estensione di Km^2 115,71 nel territorio della provincia di Foggia;

Visti i DD.MM. 4 marzo 1994, 9 maggio 1996, 14 giugno 1996, 9 maggio 2001, 30 ottobre 2001 e 5 aprile 2002, con i quali la titolarità della concessione in parola è stata intestata alle Società GAS DELLA CONCORDIA, ENERGIA DELLA CONCORDIA, PETROREP ITALIANA e SOCIETA' PETROLIFERA ITALIANA S.p.A. con quote rispettivamente del 30%, 10%, 10% e 50%, rappresentate dalla prima;

Visto l'atto datato 26 novembre 2002, pervenuto il 13 dicembre 2002 con il quale la Società PETROREP ITALIANA S.p.A. dichiara di rinunciare alla sua quota pari al 10%, di partecipazione nella concessione «MASSERIA PETRILLI», e contestualmente la Società GAS DELLA CONCORDIA S.p.A ha dichiarato di assumere a proprio carico la quota del 10% rinunciata;

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 26 novembre 2002 la quota del 10% della titolarità della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «MASSERIA PETRILLI», nel territorio della provincia di Foggia, già attribuita alla Società PETROREP ITALIANA S.p.A. (c.f. 00430680108) con sede legale in Viale Sauli, 4/8 b (cap 16121) Genova, ed uffici in Via G. Leopardi , 26 (cap 20123) Milano è assunta dalla Società GAS DELLA CONCORDIA (C.F. 116500301155) con sede legale ed uffici in Roma, Via Alberico II n°4 (cap 00193).

Le quote di partecipazione alla concessione sono pertanto così stabilite:

GAS DELLA CONCORDIA S.p.A.: 40%;
ENERGIA DELLA CONCORDIA S.p.A.: 10%;
SOCIETA' PETROLIFERA ITALIANA -S.p.A.: 50%.

Rappresentante unica è confermata la Società GAS DELLA CONCORDIA S.p.A. con sede legale ed uffici in Roma, Via Alberico II n°4 (C.a.p. 00193).

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con i DD.MM. nelle premesse citati, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- L'assunzione di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società GAS DELLA CONCORDIA S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Foggia.

Roma, 4 aprile 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **74.**

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 2003.

Accettazione della rinuncia alla concessione di coltivazione «CAMASTRA» della Società Total Fina Elf Italia (r.u.) (v. Tavole fuori testo n. 82 e 83 del *B.U.I.G.* - Anno XLIII - N. 12).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 19 novembre 1999 con il quale alle Società Fina Italiana -S.p.A., Mobil Oil Italiana -S.p.A. , Enterprise Oil Italiana- S.p.A. ed ENI - S.p.A., con quote rispettivamente del 34,215%, 34,215%, 27,84% e 3,73% rappresentate dalla prima, è stata conferita la concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «CAMASTRA», dell'estensione di Km^2 154,19 ricadente nella provincia di Potenza;

Visto il D.M. 20 aprile 2001 con il quale la quota di titolarità della concessione in oggetto attribuita alla Società Total Fina Italia - S.p.A. a seguito del cambiamento della denominazione sociale, è intestata alla Società TOTAL FINA ELF ITALIA - S.p.A.;

Visti i DD.MM. 9 ottobre 2001 e 20 dicembre 2001 con i quali è stato approvato il differimento del termine di inizio lavori di perforazione e la presentazione di un programma di sviluppo per la concessione «CAMASTRA», entro il 31 ottobre 2002;

Vista l'istanza pervenuta in data 24 ottobre 2002, con la quale le Società TOTAL FINA ELF ITALIA – S.p.A., ENI - S.p.A., ENTERPRISE OIL ITALIANA S.p.A. e MOBIL OIL ITALIANA S.r.l hanno dichiarato di rinunciare alla concessione «CAMASTRA»;

Visto il rapporto prot. 0874 del 26 febbraio 2003 dell'Ingegnere capo della Sezione UNMIG Ufficio F7 di Napoli;

Vista la relazione del 13 marzo 2003 dell'Ufficio F2 dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia;

Considerato che il giacimento risulta non coltivabile e non sussistono più vincoli pertinenziali nell'ambito della concessione;

Considerato altresì che non ricorre la particolare rilevanza di cui al D.P.R. n. 484/94;

D E C R E T A:

Art. 1 - A decorrere dalla data del presente decreto, è accettata la rinuncia delle Società TOTAL FINA ELF ITALIA S.p.A. – con sede legale in Milano, Viale Premuda, n. 27 (c.f. 00803030154) (r.u.), ENI – S.p.A. (c. f. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (CAP 20097) ed uffici in Via Emilia, n. 1, Società ENTERPRISE OIL ITALIANA – S.p.A. con sede legale in Roma, Via due Macelli, n. 66 (c.f. 05160421003) e Società MOBIL OIL ITALIANA S.r.l. con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 284 ed uffici in Roma, Viale Castello della Magliana n. 25 (c.f. 03179640101), alla concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «CAMASTRA», dell'estensione di Km^2 154,19 ricadente nella provincia di Potenza.

Art.2 - L'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Art.3 - La Società è tenuta al pagamento del canone per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società Total Fina Elf Italia - S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Potenza.

Roma, 2 aprile 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **75.**

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 2003.

Accettazione della rinuncia alla concessione di coltivazione «TORRENTE RIGLIO» della Società ENI
(v. Tavole fuori testo n. 82 e 87 del *B.U.I.G.* - Anno XLI - N. 10).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 20 ottobre 1997, con il quale alla società ENI - S.p.A., è stata accordata per la durata di anni cinque la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «TORRENTE RIGLIO» nel territorio della provincia di Piacenza, dell'estensione di Kmq 24,34;

Vista l'istanza pervenuta in data 28 dicembre 2000, con la quale le Società ENI - S.p.A., ha dichiarato di rinunciare alla concessione «TORRENTE RIGLIO»;

Visto il rapporto prot. 7699 del 3 dicembre 2001 dell'Ingegnere capo della Sezione UNMIG Ufficio F5 di Bologna con il quale si ritiene antieconomico lo sfruttamento del campo «Palazzetto 1»

Vista la relazione del 30 ottobre 2002 dell'Ufficio F2 dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia;

Considerato che il giacimento risulta non coltivabile e non sussistono più vincoli pertinenziali nell'ambito della concessione;

Considerato altresì che non ricorre la particolare rilevanza di cui al D.P.R. n. 484/94;

D E C R E T A:

Art. 1 - A decorrere dalla data del presente decreto, è accettata la rinuncia della Società ENI – S.p.A. (c. f. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (CAP 20097) ed uffici in Via Emilia, 1 alla concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «TORRENTE RIGLIO».

Art.2 - L'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Art.3 - La Società è tenuta al pagamento del canone per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società ENI - S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Piacenza.

Roma, 2 aprile 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

PARTE II

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **76.**

Istanza di permesso di ricerca «d345C.R-.MF» presentata dalla Società Mayfar Petroleum (estratto)**.**

Richiedente: Società MAYFAR PETROLEUM - Roma, Via Lazio, 10.
Data di presentazione dell'istanza: 30 agosto 2002.
Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «d345C.R-.MF».
Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:
- *Sottofondo marino*: Canale di Sicilia (Zona C).
- *Foglio della Carta nautica delle coste d'Italia alla scala 1 : 250.000 (I.I.M.)*: 917/M.
- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni*:

Vertice o intersezione	Longitudine E. Greenwich	Latitudine N.
a	13° 33'	37° 06'
b	13° 52'	37° 06'
c	13° 52'	37° 01'
d	13° 51'	37° 01'
e	Intersezione tra il meridiano 13° 51' e la isobata dei 200 metri;	
f	Intersezione tra la isobata dei 200 metri e il meridiano 13° 39';	
g	13° 39'	37° 03'
h	13° 33'	37° 03'

Dal vertice *e* al vertice *f* il limite del permesso è rappresentato dalla isobata dei 200 metri.
Area sensibile.
- *Superficie richiesta*: km ^{2} 267,81.
Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 8 fuori testo.

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **77.**

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 2003.

Trasferimento, alla Società WPN Resources, della titolarità della Società Puma Petroleum relativa al permesso di ricerca «G.R15.PU».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 12 novembre 2002, con il quale alla Società Puma Petroleum-Ltd. è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «G.R15.PU» ubicato nel Canale di Sicilia nell'ambito della Zona «G»;

Vista l'istanza presentata in data 29 novembre 2002, con la quale la Società Puma Petroleum-Ltd. ha chiesto di poter trasferire alla Società WPN Resources-Ltd. l'intera quota della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 448801 del 30 dicembre 2002 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione stipulato mediante scrittura privata autenticata nelle firme in ultimo in data 24 marzo 2003 dal Dott. Maria Grazia Russo notaio in Roma registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma al n. 6205 in data 28 marzo 2003;

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 28 marzo 2003 l'intera quota della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla "G.R15.PU" ubicato nel Canale di Sicilia nell'ambito della zona "G" è trasferita ed intestata dalla Società PUMA PETROLEUM-Ltd. (c.f. n. 97158710588) con sede in Lake Building, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands e domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini, 44 (C.a.p. 00193) alla Società WPN RESOURCES-Ltd (c.f. n. 06962471006) con sede legale in West Georgia Street, Suite 1500, Vancouver BC Canada, V6C 3EB e sede secondaria in Roma, Via Nemorense, 18, che diviene unita titolare.

Art. 2.- La Società titolare è tenuta ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con D.M. 12 novembre 2002 nelle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti, nonché tutte

le cautele, limiti e divieti che il Ministero dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente potranno stabilire ai fini dell'applicazione delle norme concernenti la difesa del mare.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società WPN Resources-Ltd. tramite l'Agenzia del Demanio di Trapani.

Roma, 22 aprile 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **78.**

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 2003.

Trasferimento, alla Società WPN Resources, della titolarità della Società Puma Petroleum relativa al permesso di ricerca «G.R16.PU».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 11 novembre 2002, con il quale alla Società Puma Petroleum-Ltd. è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «G.R16.PU» ubicato nel Canale di Sicilia nell'ambito della Zona «G»;

Vista l'istanza presentata in data 28 novembre 2002, con la quale la Società Puma Petroleum-Ltd. ha chiesto di poter trasferire alla Società WPN Resources-Ltd. l'intera quota della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 448802 del 30 dicembre 2002 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione pervenuto il 2 aprile 2003, stipulato mediante scrittura privata

autenticata nelle firme in ultimo in data 24 marzo 2003 dal Dott. Maria Grazia Russo notaio in Roma registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma al n. 6204 in data 28 marzo 2003;

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 28 marzo 2003 l'intera quota della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla "G.R16.PU" ubicato nel Canale di Sicilia nell'ambito della zona "G" è trasferita ed intestata dalla Società PUMA PETROLEUM-Ltd. (c.f. n. 97158710588) con sede in Lake Building, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands e domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini, 44 (C.a.p. 00193) alla Società WPN RESOURCES-Ltd (c.f. n. 06962471006) con sede legale in West Georgia Street, Suite 1500, Vancouver BC Canada, V6C 3EB e sede secondaria in Roma, Via Nemorense, 18, che diviene unita titolare.

Art. 2.- La Società titolare è tenuta ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con D.M. 11 novembre 2002 nelle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti, nonché tutte le cautele, limiti e divieti che il Ministero dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente potranno stabilire ai fini dell'applicazione delle norme concernenti la difesa del mare.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società WPN Resources-Ltd. tramite l'Agenzia del Demanio di Trapani.

Roma, 22 aprile 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

DECRETI DI PROROGA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **79.**

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 2003.

Proroga del permesso di ricerca «A.R90.AG» della Società ENI (r.u.).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 9;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 21 febbraio 1997, con il quale alle Società Agip-S.p.A. ed Edison Gas-S.p.A., è stato accordato, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla "A.R90.AG" ubicato nel mare Adriatico centrale nell'ambito della zona "A";

Visto il D.M. 13 febbraio 1998, con il quale il permesso in questione è stato intestato alle Società ENI-S.p.A. ed Edison Gas-S.p.A. con quote rispettivamente del 60% e 40% rappresentate dalla prima;

Vista l'istanza presentata il 10 gennaio 2003, con la quale è stata chiesta la prima proroga triennale del permesso stesso, senza riduzione dell'area di ricerca ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 625 del 25 novembre 1996;

Visto il programma dei lavori relativo al nuovo periodo di vigenza;

Ritenuto che le Società hanno adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso medesimo;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza, né i presupposti per l'applicazione del D.P.R. n. 526/94;

Visto il parere favorevole dell'Ing. Capo dell'U.N.M.I.G. - Ufficio F5 di Bologna espresso con nota n. 1678 in data 11 marzo 2003;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 in data 4 aprile 2003;

D E C R E T A:

Art. 1. - Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «A.R90.AG» ubicato nel mare Adriatico centrale, nell'ambito della zona «A», dell'area di kmq 153,13 (centocinquantatrevirgolatredici) di cui sono titolari in base al D.M. 13 febbraio 1998

le Società ENI-S.p.A. (60%) (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) ed EDISON GAS-S.p.A. (40%) (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) rappresentate dalla prima, è prorogato, per la durata di anni tre, a decorrere dal 21 febbraio 2003;

Art. 2.- Le Società permissionarie proseguiranno la ricerca secondo il programma dei lavori nelle premesse citato e che con il presente decreto si intende approvato.

Art. 3. - Le permissionarie sono tenute:

a) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con i DD.MM. 21 febbraio 1997 e 13 febbraio 1998 ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, le disposizioni del Decreto legislativo 24 maggio 1979, n. 886, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito dal D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.
b) ad accertarsi presso le Autorità competenti che i lavori di ricerca programmati non ricadano nelle aree precluse ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché a munirsi, ove occorra, delle autorizzazioni prescritte a tutela dell'ambiente. E' comunque vietata la ricerca nelle aree destinate a parco naturale statale o regionale, salvo espressa autorizzazione da parte delle Autorità competenti;
c) a corrispondere allo Stato, a decorrere dal 21 febbraio 2003 il canone annuo anticipato di € 10,33 per kmq di superficie, ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citato, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A., quale rappresentante unica, tramite l'Agenzia del Demanio di Pesaro.

Roma, 22 aprile 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

ISTANZE DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **80.**

Istanza di proroga della concessione di coltivazione «A.C5.AV» presentata dalla Società ENI (estratto)**.**

Richiedente: Società ENI - Roma, Piazzale E. Mattei, 1.
Data di presentazione dell'istanza: 28 aprile 2003.
Denominazione convenzionale della concessione di coltivazione della quale si richiede la proroga: «A.C5.AV».
Ubicazione ed estensione attuale della stessa:

- *Sottofondo marino*: Mare Adriatico (Zona A).
- *Superficie:* Km^2 19,16.
- *Estensione dell'area di coltivazione per la quale si chiede la proroga*: Km^2 19,16.

DECRETI DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **81.**

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 2003.

Proroga della concessione di coltivazione «B.C4.AS» della Società ENI.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o di ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 7 luglio 1973, con il quale è stata accordata alla Società AGIP - S.p.A. e SHELL ITALIANA S.p.A., in contitolarità, con quote rispettivamente del 51% e 49% la concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «B.C4.AS» ubicata nel mare Adriatico nell'ambito della zona "B";

Visti i DD.MM. 30 ottobre 1974 e 7 febbraio 1976 con i quali la titolarità della concessione in parola è stata intestata alla Società AGIP S.p.A.;

Visto il D.M. 13 febbraio 1998 con il quale, è stata modificata la titolarità dei permessi di ricerca, e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, a seguito della fusione mediante incorporazione della Società Agip - S.p.A. nella Società ENI S.p.A.;

Visto il D.M. 23 aprile 2001 con il quale è stata approvata la modifica del programma di sviluppo della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «B.C4.AS»;

Vista l'istanza pervenuta il 9 luglio 2002, con la quale le Società ENI- S.p.A. ha chiesto la proroga decennale della concessione «B.C4.AS», fino al 07 luglio 2013;

Visto il programma proposto che prevede la prosecuzione delle attività di sviluppo con l'utilizzo degli impianti e dei pozzi esistenti;

Considerato che il programma di lavoro appare razionale in relazione alle residue riserve ancora recuperabili e pertanto la proroga appare giustificata dalla prosecuzione delle attività di coltivazione in atto;

Visto il rapporto del 4 febbraio 2003 prot. n. 0858 con il quale l'Ingegnere Capo della Sezione dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e Geotermia (UNMIG) Ufficio F5 di Bologna ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di proroga;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 del 14 febbraio 2003 favorevole all'accoglimento dell'istanza stessa;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 18, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza, nè i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 526 del 1994 limitatamente al programma di lavori di sviluppo e coltivazione;

D E C R E T A:

Art. 1. - La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «B.C4.AS», ubicata nel mare Adriatico, nell'ambito della zona "B", di cui è titolare la Società ENI - S.p.A. con sede legale in Roma Piazza E. Mattei, 1 e sede secondaria in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (c.f. 0048490588), è prorogata per 10 (dieci) anni a decorrere dal 07 luglio 2003 fino al 07 luglio 2013.

Art. 2 - E' approvato il programma di lavoro nelle premesse citato.

Art. 3 - La società è tenuta:

a)ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con i DD.MM. nelle premesse citati, ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, le disposizioni dei Decreti legislativi 11 maggio 1999, n. 152 e 5 febbraio 1997, n. 22 nelle premesse citati, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito nel D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

b)a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato ai sensi della normativa vigente;

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società ENI - S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Ascoli Piceno.

Roma, 7 aprile 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

ELENCO TAVOLE

BUIG XLVII - N. 5

Tav. 7 (65) – Istanza di permesso di ricerca «MASSERIA GAUDELLA» - Società Gas della Concordia

Tav. 7 (66) – Istanza di permesso di ricerca «BERNALDA» - Società WPN Resources

Tav. 8 (766) – Istanza di permesso di ricerca «d345C.R-.MF» - Società Mayfar Petroleum